

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1969 di mercoledì 25 giugno 2008

Chiarimenti sulla responsabilita' solidale del committente

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena interviene ancora sulla responsabilità solidale negli appalti. Il principio solidaristico è applicabile al committente pubblico? Come intendere il limite di due anni per le azioni rivendicative?

Publicità

Come già segnalato da PuntoSicuro il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, il Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 con alcune norme abrogatrici della procedura di esonero del committente dalla responsabilità solidale e differimenti al 2009 per alcuni adempimenti del D.L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

In particolare il Decreto 97/2008 cancella dal nostro ordinamento il Decreto interministeriale 25 febbraio 2008 n. 74 che avrebbe dato attuazione ai commi, ora abrogati, dal 29 al 34 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, il cosiddetto Decreto Bersani (convertito nella legge n. 248/2006).

Un Decreto interministeriale che era stato considerato, da molti operatori, farraginoso e complesso relativamente agli adempimenti previsti.

Su questo delicato tema è intervenuta più volte la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di Modena con diversi approfondimenti.

In uno di questi - a cura del Dr. Eufrazio Massi, Dirigente del DPL di Modena ? ci si chiede: "è cambiato qualcosa sotto l'aspetto della responsabilità solidale del committente? La risposta è: ben poco".

Intanto, come già anticipato nel nostro precedente articolo, non è stato abrogato, nel testo della legge n. 248/2006, il comma 28 che afferma che *l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore*.

Tuttavia il Dr. Massi nel suo documento pone alcune problematiche.

Intanto indica che "è con l'abrogazione del comma 34 che, curiosamente, si creano disparità nella responsabilità solidale nella filiera". Questo per il possibile errore relativo al fatto che "cancellando il comma (del quale interessava abrogare la prima parte che faceva riferimento all'entrata in vigore del decreto attuativo) si è espunto anche l'ultimo periodo che recitava *resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente*".

In questa situazione "la responsabilità solidale del committente nella 'filiera' è piena (...), fatta eccezione per l'IRPEF, cosa che, invece, permane, per tale onere, tra l'appaltatore ed il subappaltatore".

Con questo documento il Dr. Massi richiede, inoltre, alcuni chiarimenti.

"Sul punto relativo al termine biennale dalla scadenza dell'appalto per un'azione rivendicativa, come ci si deve comportare in tutte quelle ipotesi in cui l'appalto principale "scade" dopo un periodo particolarmente lungo, ma i vari subappalti finiscono ben prima dello stesso? In sostanza, i termini vanno considerati dalla fine dell'appalto principale o dalla cessazione dei singoli subappalti che, tecnicamente, nel rapporto appaltatore subappaltatore sono dei normali appalti?".

Anche in riferimento alla corresponsione ai lavoratori dei "contributi previdenziali dovuti", che si tratta "una imprecisione terminologica, atteso che i versamenti contributivi sono dovuti non ai lavoratori ma agli Istituti previdenziali", servono ulteriori delucidazioni.

Un terzo chiarimento necessario "concerne la responsabilità solidale per i trattamenti dovuti" e "l'individuazione dei lavoratori per i quali scatta la responsabilità solidale: essi sono quelli che direttamente sono stati impegnati nell'esecuzione dell'opera, con l'ovvia esclusione di coloro che nell'impresa appaltatrice o in quella subappaltatrice sono stati impiegati in attività meramente strumentali che nulla hanno a che vedere con l'opera realizzata(ad esempio, impiegati amministrativi)".

Ultimo problema riguarda "l'applicabilità o meno del principio solidaristico ex art. 29, comma 2, al committente pubblico". Secondo il Dr. Massi non è applicabile "atteso che l'art. 1, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003 afferma che lo stesso non si applica, se non espressamente richiamato, alla Pubblica Amministrazione ed al loro personale".

Per una lettura delle problematiche sollevate, delle risposte e dei dubbi avanzati in merito, consigliamo una lettura diretta del documento che è consultabile on line.

"L'abrogazione della procedura sull'esonero dalla responsabilità solidale del committente", Dr. Eufrazio Massi (formato PDF , 40 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it